



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
“A. G. Roncalli”**

Via Leone, 11 - 92010 BURGIO (AG)

E-Mail : agic826004@istruzione.it - agic826004@pec.istruzione.it - Web site www.icroncalliburgio.edu.it

Tel. e Fax 0925/64229 - c.f. 92011500847 – C.M. AGIC826004 – Codice univoco UFH1U6

Circ. n. 68

Al personale Docente e ATA a tempo determinato

I.C.S. "A.G. RONCALLI" - BURGIO
Prot. 0002875 del 14/04/2025
VII (Uscita)

Al DSGA

All' Albo on line

Atti

OGGETTO: Circ. n.68 - Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente e ATA a tempo determinato.

Con riferimento all'oggetto, si notifica al personale in indirizzo quanto segue:

Le ferie sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. La normativa relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni.

Di seguito si riportano le principali fonti normative.

- 1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) - Art. 55: stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*
- 2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. a. Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012): sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.*
- 3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. a. Art. 38: modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.*
- 4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021: chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come:*

- *decesso;*
- *malattia e infortunio;*
- *risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta;*
- *congedo obbligatorio per maternità o paternità.*

Alla luce di quanto sopra, si notifica ai docenti a tempo determinato che il diritto alle ferie deve essere esercitato prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i **docenti a T.D. con contratto fino al 31 agosto**, non avranno diritto all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla normativa, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

I **docenti a T.D. con contratto fino al 30 giugno** sono invitati a presentare formale istanza di fruizione dei giorni di ferie spettanti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali, altre festività, sospensione di attività didattiche deliberata dal Consiglio di Istituto per adattamento del calendario scolastico, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno in assenza di attività didattiche programmate).

Durante l'attività didattica è possibile fruire fino a un massimo di 6 giornate di ferie maturate a condizione che vi sia la possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

Si informa che, in caso di mancata istanza, gli stessi non avranno diritto all'indennità sostitutiva, salvo le eccezioni previste dalla normativa, come stabilito dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) riguardante la gestione delle ferie per i docenti a Tempo Determinato con contratto fino al 30 giugno.

Quanto sopra indicato non si applica al **personale supplente breve** e saltuario, per il quale rimangono in vigore le precedenti normative.

Per il **PERSONALE ATA** a tempo determinato, si raccomanda di richiedere le ferie maturate durante il periodo di sospensione dell'attività didattica al fine di evitare il cumulo delle stesse a ridosso della scadenza del contratto.

Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nellina Librici
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.